



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.3 DEL 30/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022.

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Presidente	Sì
2. Specchiarelli Bruno - Consigliere	Sì
3. Pinetti Umberto Serafino - Consigliere	Sì
4. Miscione Fulvio - Consigliere	Sì
5. Bosco Rossella - Consigliere	Sì
6. Guida Matteo - Consigliere	Sì
7. Zaccaria Antonio - Consigliere	Sì
8. Minuti Antonio - Consigliere	Sì
9. Reggio Maria Maddalena - Consigliere	Sì
10. Angius Chiara - Consigliere	Sì
11. Pellizzaro Antonio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Giacomo Sansone** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VENTIMIGLIA CLAUDIO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

Rispetto all'appello iniziale, non ci sono variazioni.

Il Sindaco Claudio Ventimiglia introduce l'argomento.

Illustra il Vicesindaco Bruno Specchiarelli, spiegando che la legge di bilancio per l'anno 2023 ha disposto lo stralcio parziale automatico delle cartelle fino a 1.000,00 €, relativamente a interessi e sanzioni, riguardanti tributi e sanzioni amministrative di competenza comunale con riferimento al periodo 2000-2015. Aggiunge che l'Amministrazione Comunale ha deciso di proporre il diniego allo stralcio parziale, possibilità offerta dalla normativa, perché, pur trattandosi di somme abbastanza esigue, è giusto tutelare chi ha sempre pagato, fermo restando che, malgrado il diniego opposto dal Comune, il singolo contribuente conserva la possibilità di chiedere autonomamente lo stralcio, non più automatico.

La Consiglieria Capogruppo Maria Maddalena Reggio prende la parola per esprimere sostegno a questa proposta della maggioranza e dichiara di ritenere molto giusto che il Consiglio comunale si esprima in modo unitario contro questo azzeramento. Aggiunge che anche a livello nazionale, a maggior ragione alla luce della situazione di crisi in corso, chi ha sempre pagato va rispettato. Conclude annunciando il voto favorevole del Gruppo consiliare «*Golasecca Tradizioni e futuro sostenibile*».

Al termine, non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco Ventimiglia pone in votazione la proposta di deliberazione. La votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, riporta le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti n. 11 (undici);
- Consiglieri votanti n. 11 (undici);
- Consiglieri astenuti nessuno;
- Favorevoli n. 11 (undici);
- Contrari nessuno.

Il Consiglio comunale approva.

In seguito, il Sindaco Ventimiglia pone in votazione la proposta di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile. La distinta e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, riporta le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti n. 11 (undici);
- Consiglieri votanti n. 11 (undici);
- Consiglieri astenuti nessuno;
- Favorevoli n. 11 (undici);
- Contrari nessuno.

Il Consiglio comunale approva.

In base ai predetti risultati,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora

di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 27.339,47, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 8.572,95;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma

231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, Protocollo n. 736 del 30.01.2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il rispetto del termine del 31 gennaio;

Con votazione che ha dato le risultanze sopra verbalizzate,

DELIBERA

Per le sopra illustrate premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge.
2. Di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
3. Di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto.
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuta l'urgenza, per le ragioni in premessa illustrate, di dare attuazione alla deliberazione testé assunta, con distinta e separata votazione che ha dato le risultanze sopra verbalizzate,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	19/01/2023	Specchiarelli Bruno	F.to Specchiarelli Bruno
Contabile	Favorevole	19/01/2023	Nobili Luca	F.to Nobili Luca
Tecnico	Favorevole	19/01/2023	Ventimiglia Claudio	F.to Ventimiglia Claudio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Giacomo Sansone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D. Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Giacomo Sansone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____ .
Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Lì, 31/01/2023

Il Responsabile dei Servizi Affari Generali
Specchiarelli Bruno